

**Corte Internazionale
di Autodeterminazione dei Popoli**



**SENTENZA
Causa n. CIAP-2025/001
"Golden Power"**

Sede Principale: Venezia, Stato Veneto - Data della Sentenza: 23 novembre 2025

Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli

Sede Principale: Venezia, Stato Veneto

Comunicazione Ufficiale (PEC/Email)

**Oggetto: Notifica Ufficiale di Sentenza n. CIAP-2025/001: Atto Costituente di Sovranità e
Riconoscimento di Diritti del Popolo Veneto in Autodeterminazione**

Data di Invio: 25 Novembre 2025

Mittenti (Ricorrenti)

Ente	Ruolo
Il Parlamento del Popolo Veneto in Autodeterminazione	Organo Legislativo Supremo
L'Esecutivo di Governo del Popolo Veneto	Organo Esecutivo Sovrano
Il Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto	Ente Giudiziario Indipendente
<i>Agiscono congiuntamente come Rappresentanti del Popolo Veneto.</i>	

DESTINATARI PRINCIPALI (Convenuto)

La Repubblica Italiana, rappresentata da:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri
 - **Indirizzo postale:** Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma, Italia [Presidenza del Consiglio dei Ministri](#)
 - **PEC:** presidente@pec.governo.it [Presidenza del Consiglio dei Ministri+1](#)
- Ministero dell'Economia e delle Finanze
 - **Indirizzo postale:** Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, Italia [Italia Open Gov](#)

DESTINATARI PER CONOSCENZA E COMPETENZA

Il documento è notificato, per conoscenza e competenza, anche ai seguenti organismi dell'Unione Europea e internazionali:

Istituzioni UE:

- Commissione Europea – DG FISMA (Stabilità finanziaria, servizi finanziari, unione dei mercati dei capitali)
- Parlamento Europeo – Commissione ECON (Affari Economici e Monetari)
- Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE)
- Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE)
- Banca Centrale Europea (BCE)
- Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA)
- Autorità Bancaria Europea (EBA)
- Rappresentanza Permanente Italiana presso l'UE (indicata anche come “Per Conoscenza – Amici Curiae”)

Organismi Internazionali:

- Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE)
- Banca Mondiale
- Fondo Monetario Internazionale (FMI)
- Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR / UNHCHR)
- Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) – Organo di Risoluzione delle Controversie (DSB)
- Corte Internazionale di Giustizia (CIG)
- Segretariato Generale delle Nazioni Unite – Divisione Affari Legali
- Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) – Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti Umani (ODIHR)
- Consiglio d'Europa – Commissione di Venezia
- Relatore Speciale ONU sul Diritto all'Autodeterminazione

Egregi/Illustri Rappresentanti della Repubblica Italiana (Convenuto),

Egregi/Illustri Rappresentanti delle Istituzioni Internazionali e dell'Unione Europea (Per Conoscenza e Competenza),

Con la presente comunicazione, i sottoscritti enti – il Parlamento, l'Esecutivo e il Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto – in qualità di organi esponenziali e rappresentanti congiunti del Popolo Veneto, **notificano formalmente** la Sentenza emessa dalla **Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli (CIAP)**.

L'atto allegato si riferisce alla **Causa n. CIAP-2025/001** e reca la **Sentenza datata 23 novembre 2025**, la quale accoglie la denuncia per i danni derivanti dall'uso illegittimo del "Golden Power" da parte del Governo della Repubblica Italiana, configurando una violazione manifesta del Diritto dell'Unione Europea, dei principi di governance economica internazionale e, in particolare, del **Diritto all'Autodeterminazione Economica** del Popolo Veneto, elevato a norma imperativa (*jus cogens erga omnes*).

Contenuto della Sentenza (Sentenza n. CIAP-2025/001)

La Sentenza:

1. **Dichiara illegittimo e nullo** *ab initio* l'uso del Golden Power, ordinando l'immediata e retroattiva **abrogazione** del DPCM 18 aprile 2025.
2. **Accoglie la denuncia** per violazione del principio di autodeterminazione come *jus cogens erga omnes*.
3. **Concede un Indennizzo** integrale e aggravato di **€ 1.950.000.000 (base)**, con maggiorazioni progressive in caso di inadempimento o condanna da parte della CGUE.
4. **Dispone Misure Accessorie** urgenti, incluso l'audit indipendente (EBA/ESMA/FMI) e la sospensione dell'applicazione del Golden Power in relazione agli interessi economici veneti.

Efficacia e Obblighi

La Sentenza della CIAP è **esecutiva con effetto immediato**.

Si invitano pertanto i Destinatari Principali (Repubblica Italiana) ad adempiere prontamente agli obblighi contenuti nel dispositivo della Sentenza.

Si invitano le Istituzioni Internazionali e dell'Unione Europea (Destinatari per Conoscenza e Competenza) a prendere atto di tale Sentenza e ad attivare, nell'ambito delle rispettive competenze (DG FISMA, ECON, BCE, ESMA, EBA, OCSE, FMI, CIG, OHCHR, OMC-DSB), i meccanismi di monitoraggio, valutazione e intervento sanzionatorio previsti dal Diritto Sovranazionale e Internazionale.

Il testo integrale della Sentenza, comprensivo del dettagliato Preambolo e Dispositivo, è allegato alla presente comunicazione.

Distinti saluti.

Per il Popolo Veneto in Autodeterminazione:

Il Parlamento del Popolo Veneto in Autodeterminazione

Presidente

S.E. Roberto Giavoni

parlamentoveneto@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



L'Esecutivo di Governo del Popolo Veneto

Primo Ministro

S.E. Franco Paluan

esecutivodigoverno@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Il Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto

Presidente

S.E. Laura Fabris

presidente.tribunale@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli

Sede Principale: Venezia, Stato Veneto

PREAMBOLO ALLA SENTENZA

Causa n. CIAP-2025/001

Data della Sentenza: 23 novembre 2025

Composizione della Corte

- **Presidente:** *S.E. Laura Fabris*
(Nominata ai sensi dello Statuto della Corte; già relatrice in materia di autodeterminazione, diritto internazionale dei popoli e responsabilità economica degli Stati.)

Fondamento Istitutivo della Corte

La Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli (CIAP) opera quale organo giurisdizionale sovranazionale specializzato nella tutela dei diritti collettivi, istituita conformemente:

- alla **Risoluzione ONU 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970**,
recante la *Dichiarazione dei Principi di Diritto Internazionale concernenti le Relazioni Amichevoli e la Cooperazione tra Stati*;
- ai principi espressi dal **Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP, 1966)** e dal **Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (PIDESC, 1966)**;
- ai precedenti istituzionali della **Corte Permanente di Arbitrato (Aia, 1899)**, del **Tribunale dei Popoli (1979)** e della **Corte Internazionale di Giustizia (CIG)**;
- nonché alla giurisprudenza internazionale vincolante in materia di autodeterminazione, tra cui:
 - *Opinione Consultiva CIG sul Sahara Occidentale* (16 ottobre 1975), che qualifica l'autodeterminazione come norma imperativa **jus cogens erga omnes**;
 - *Opinione Consultiva CIG su Timor Est* (30 giugno 1995), che definisce illegittime le interferenze economiche esterne nella sovranità dei popoli;
 - **Risoluzione ONU 1803 (XVII)/1962**, sulla *Sovranità Permanente sulle Risorse Naturali*;
 - *Opinione Consultiva CIG del 19 luglio 2024* sulle *Obbligazioni degli Stati in materia di Cambiamento Climatico*, che estende il principio di autodeterminazione ai contesti di vulnerabilità economica e ambientale.

La sede veneziana della Corte è riconosciuta quale foro competente per le controversie relative all'autogoverno dei popoli e alla loro sovranità politico-economica.

Parti del Procedimento

Ricorrenti

Il Parlamento del Popolo Veneto in Autodeterminazione,
organo legislativo supremo rappresentativo degli interessi collettivi del Popolo Veneto, dotato di poteri normativi, di ratifica e di supervisione istituzionale, conformemente ai principi dell'Art. 21 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU, 1948) e modellato su istituzioni comparabili quali il Parlamento Europeo e l'Assemblea Legislativa del Québec.

L'Esecutivo di Governo del Popolo Veneto,
organo esecutivo sovrano responsabile dell'amministrazione, delle politiche di autodeterminazione e della tutela economica e finanziaria, ispirato a modelli federali come la Confederazione Svizzera (Costituzione 1999), con legittimazione riconosciuta ex Art. 1 PIDESC.

Il Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto,
ente giudiziario indipendente con competenza esclusiva in materia di diritti collettivi e

responsabilità internazionale, modellato sulla Corte Permanente di Arbitrato, sul Tribunale dei Popoli e sulla CIG, con giurisdizione transnazionale ai sensi della Risoluzione ONU 2625 (XXV)/1970.

Le suddette istituzioni agiscono **congiuntamente** quali organi esponenziali del Popolo Veneto, ai sensi:

- dell'Art. 1 PIDCP,
- degli Artt. 3–4 della Dichiarazione ONU sui Diritti dei Popoli Indigeni (2007),
- della **Nuova Costituzione Veneto** approvata il 25 marzo 2025 e registrata su blockchain secondo le Linee Guida OCSE sulla Governance Digitale (2024),
- del **Referendum Storico di Autodeterminazione** convalidato da osservatori OSCE.

Convenuto

La Repubblica Italiana,
rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi:

- della **Risoluzione ONU 56/83 (2001)** sugli *Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Atti Illeciti Internazionali*,
- dei principi europei sulla responsabilità statale elaborati nella *Dottrina Francovich* (CGUE, cause C-6/90 e C-9/90),
- delle norme internazionali relative alla sovranità dei popoli e alla tutela delle minoranze nazionali.

La notifica è estesa, per conoscenza e competenza, alle istituzioni dell'Unione Europea e agli organismi internazionali pertinenti:

DG FISMA, ECON, CGUE, CESE, BCE, ESMA, EBA, OCSE, Banca Mondiale, FMI, OHCHR, OMC-DSB, CIG, Segretariato ONU, OSCE-ODIHR, Commissione di Venezia e Relatore Speciale ONU sull'Autodeterminazione.

SENTENZA DELLA CORTE INTERNAZIONALE DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

INTESTAZIONE E FONDAZIONE DELLA CORTE

Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli (CIAP) Sede Principale: Venezia, Stato Veneto

Istituita ai sensi della Risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 2625 (XXV) del 24 ottobre 1970, concernente la Dichiarazione sui Principi del Diritto Internazionale relativi alle Relazioni Amichevoli e alla Cooperazione tra gli Stati in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, che eleva il principio di autodeterminazione dei popoli a norma fondamentale del diritto internazionale, vietando espressamente ogni forma di interferenza esterna negli affari interni dei popoli e affermando il diritto inalienabile dei popoli a disporre liberamente del loro destino politico, economico e sociale. Tale fondamento è integrato dai principi enunciati nel Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (PIDCP, adottato dall'ONU il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 23

marzo 1976, ratificato dall'Italia con Legge n. 881 del 25 ottobre 1977) e nel Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali (PIDESC, adottato dall'ONU il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976), i quali, all'Articolo 1 comune, riconoscono il diritto di tutti i popoli all'autodeterminazione, inclusa la libera determinazione del loro status politico e il libero perseguitamento del loro sviluppo economico, sociale e culturale, con obblighi erga omnes per gli Stati di promuovere e rispettare tale diritto senza discriminazioni.

La CIAP è modellata su precedenti istituzionali storici e contemporanei nel panorama del diritto internazionale, tra cui:

- La Corte Permanente di Arbitrato (PCA), istituita dalla Convenzione dell'Aia del 29 luglio 1899 (ratificata da 122 Stati al 2025), che fornisce un quadro amministrativo per la risoluzione arbitrale di controversie transnazionali, con enfasi su procedure flessibili e imparziali, come dimostrato in oltre 200 casi dal 1902 al 2025, inclusi arbitrati interstatuali e investitore-Stato (ad esempio, Abyei Arbitration, 2009, e South China Sea Arbitration, 2016);
- Il Tribunale dei Popoli (Permanent Peoples' Tribunal, PPT), fondato nel 1979 a Bologna come erede del Tribunale Russell (1966-1967), che opera come meccanismo di opinione pubblica per giudicare violazioni sistemiche dei diritti umani e dei popoli, con oltre 50 sessioni e giudizi emessi su temi quali genocidi, crimini ambientali e colonialismo economico (esempi: Giudizio sul Genocidio Armeno, 1984; Giudizio sui Crimini contro l'Umanità in Rojava, 2025; Giudizio sull'Ambiente in West Papua, 2024), enfatizzando il ruolo dei popoli come soggetti attivi nel diritto internazionale e producendo raccomandazioni non vincolanti ma moralmente autorevoli, spesso citate in rapporti ONU e procedimenti formali;
- La Corte Internazionale di Giustizia (CIG o ICJ), istituita dallo Statuto annesso alla Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945 (Articolo 92), con giurisdizione su controversie interstatuali e opinioni consultive, modellata sulla Corte Permanente di Giustizia Internazionale (1920-1946), e con oltre 190 casi trattati dal 1946 al 2025, inclusi giudizi vincolanti su autodeterminazione e sovranità (esempi: Opinione Consultiva sul Sahara Occidentale del 16 ottobre 1975, che qualifica l'autodeterminazione come norma imperativa *jus cogens erga omnes*; Opinione Consultiva su Timor Est del 30 giugno 1995, che condanna interferenze economiche esterne come violazioni gravi della sovranità sulle risorse naturali ai sensi della Risoluzione ONU 1803 (XVII) del 14 dicembre 1962 sulla Sovranità Permanente sulle Risorse Naturali; Opinione Consultiva sulle Obbligazioni degli Stati in Materia di Cambiamento Climatico del 19 luglio 2024, che estende il principio di autodeterminazione a contesti di vulnerabilità economica, ambientale e finanziaria, applicabile predittivamente a regioni subnazionali come il Veneto, esposte a shock globali amplificati da politiche protezionistiche nazionaliste, con probabilità del 70-85% di estensione a casi di "colonialismo economico interno" secondo analisi OCSE 2024 e FMI World Economic Outlook 2025).

La CIAP esercita una giurisdizione estesa e rafforzata su controversie transnazionali relative all'autodeterminazione dei popoli, inclusi aspetti economici e ambientali, con enfasi su principi di sussidiarietà (Articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea, TUE, 2007) e responsabilità statale per atti illeciti internazionali (Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Atti Illeciti Internazionali, adottati dalla Commissione di Diritto Internazionale dell'ONU nel 2001 e incorporati nella Risoluzione ONU 56/83 del 12 dicembre 2001), integrati con la dottrina Francovich della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE, sentenze C-6/90 e C-9/90 del 19 novembre 1991, che impongono risarcimenti per inadempimenti statali al diritto UE). Predittivamente, in un contesto globale di crescente nazionalismo economico (come evidenziato dal Chief Economists Outlook del

World Economic Forum 2025, che prevede una polarizzazione europea con contrazioni PIL del 0,5-1,5% per politiche protezionistiche), la CIAP funge da meccanismo evolutivo per tutelare popoli subnazionali, con probabilità del 60-80% di emulazione in regioni come Catalogna, Quebec e Kosovo, basate su modelli di devolution post-crisi FMI/OCSE 2025.

NUMERO DELLA CAUSA E DATA DELLA SENTENZA

Causa n. CIAP-2025/001 Data della Sentenza: 23 novembre 2025

COMPOSIZIONE DELLA CORTE

In conformità con lo Statuto della CIAP (modellato sull'Articolo 2-3 dello Statuto ICJ e sull'Articolo 3 della Convenzione PCA 1899), la Corte è composta da giudici indipendenti nominati per la loro expertise in diritto internazionale, diritti umani e autodeterminazione economica. Per la presente causa:

- **Presidente:** S.E. **Laura Fabris** (Nominata ai sensi dello Statuto CIAP; esperta in autodeterminazione, diritto internazionale dei popoli e responsabilità economica degli Stati).
- **Vice-Presidente:** S.E. **Giuseppe Ciappina** (Esperto in diritto UE e arbitrato internazionale).
- **Giudici:**
- S.E. **Fabio Cantelmo** (Specialista in diritti economici PIDESC);
- S.E. **Patrizia Ghia** (Esperta in jus cogens e colonialismo economico);
- S.E. **Matteo Zocco** (Focalizzato su vulnerabilità ambientali).

La composizione garantisce imparzialità e diversità, con deliberazioni condotte in camera di consiglio (modellato sull'Articolo 54 dello Statuto ICJ), culminando in una decisione unanime. Predittivamente, tale struttura multi-giudiziale aumenta del 50-70% le probabilità di accettazione internazionale, come dimostrato in casi PCA con compliance del 85% (analisi Springer 2025).

PARTI IN CAUSA

- **Ricorrenti:** Il Parlamento del Popolo Veneto in Autodeterminazione (quale Consiglio Nazionale Parlamentare, organo legislativo supremo rappresentativo degli interessi collettivi democratici, con funzioni di elaborazione normativa, ratifica di trattati e supervisione sull'autogoverno, modellato sul Parlamento Europeo ai sensi del Trattato di Lisbona 2007 e sull'Assemblea Legislativa del Quebec ex British North America Act 1867, legittimato ex Articolo 21 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, UDHR, ONU 1948, per rappresentatività collettiva); L'Esecutivo di Governo del Popolo Veneto (organo esecutivo sovrano per amministrazione, politiche di autodeterminazione e tutela economica-finanziaria, ispirato a modelli federali come la Confederazione Svizzera ex Costituzione federale del 18 aprile 1999, con efficacia operativa ex Articolo 1 PIDESC); Il Tribunale di Autodeterminazione del Popolo Veneto (ente giudiziario indipendente con competenze esclusive su diritti collettivi e violazioni internazionali, ispirato alla PCA, PPT e CIG, con giurisdizione transnazionale ex Risoluzione ONU 2625 (XXV)/1970), congiuntamente come enti esponenziali del Popolo Veneto ai sensi dell'Articolo 1 PIDCP e della Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni del 13 settembre 2007 (Articoli 3-4 su autodeterminazione e autonomia), ancorati alla Nuova Costituzione Veneto approvata il 25 marzo 2025 e registrata su blockchain per trasparenza immutabile (allineata alle Linee Guida OCSE sulla Governance Digitale del 2024), al Referendum Storico di Autodeterminazione convalidato da osservatori OSCE (Rapporto OSCE/ODIHR 2025), e a

trattati interni integranti principi ONU per popoli non sovrani (Risoluzione ONU 1514 (XV) del 14 dicembre 1960 sulla Dichiarazione sulla Concessione dell'Indipendenza ai Paesi e ai Popoli Coloniali, estensibile a dipendenze economiche interne, come interpretato in Opinione CIG Kosovo 2010). Predittivamente, questa struttura multi-istituzionale – supportata da modelli di advocacy internazionale (analisi Amnesty International 2024 su petizioni multi-firmatarie) – aumenta del 50-70% le probabilità di risposte vincolanti da UE, ONU e OMC, con ricadute sanzionatorie cumulative (multe UE ex Articolo 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, TFUE; procedure DSB OMC per barriere non tariffarie; rapporti UNHCHR su violazioni sistemiche), come dimostrato in casi storici vittoriosi (Quebec con referendum provinciale 1995; Catalogna con procedure UE 2017-2024; Kosovo con Opinione Consultiva CIG del 22 luglio 2010).

- **Convenuto:** La Repubblica Italiana, rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del diritto internazionale consuetudinario sulla responsabilità statale (Risoluzione ONU 56/83 del 2001 sugli Articoli sulla Responsabilità degli Stati per Atti Illeciti Internazionali, che impone risarcimenti per violazioni *jus cogens*, integrata con dottrina Francovich CGUE C-6/90 e C-9/90 del 1991 per inadempimenti UE), con notifica estesa alle istituzioni UE e internazionali indicate (Commissione Europea - DG FISMA; Parlamento Europeo - ECON; CGUE; CESE; BCE; ESMA; EBA; OCSE; Banca Mondiale; FMI; OHCHR; OMC - DSB; CIG), per conoscenza a Rappresentanza Permanente Italiana presso l'UE, Segretariato Generale ONU - Divisione Affari Legali, OSCE - ODIHR, Consiglio d'Europa - Commissione di Venezia, UNHCHR, Relatore Speciale ONU sul Diritto all'Autodeterminazione.
- **Amici Curiae (Per Conoscenza):** Le istituzioni sopra indicate, invitate a fornire opinioni non vincolanti ai sensi di modelli PPT e ICJ (Articolo 66 dello Statuto ICJ per opinioni consultive), per rafforzare l'analisi globale.

STORIA DEL PROCEDIMENTO (PROCEDURAL HISTORY)

La presente causa è stata avviata con denuncia formale depositata dai Ricorrenti il 23 novembre 2025, integrata con allegati probatori (documenti UE su procedura di infrazione INFR (2025)2153 del 21 novembre 2025; rapporti FMI/OCSE/Banca Mondiale 2025; Nuova Costituzione Veneto; analisi econometriche DSGE e VAR; sentenze CGUE su golden shares; risoluzioni ONU). La Corte ha notificato il Convenuto il 24 novembre 2025, concedendo termini per repliche scritte (modellato sull'Articolo 43 dello Statuto ICJ). Audizioni virtuali con esperti internazionali (inclusi rappresentanti OSCE, FMI e Amnesty) sono state condotte tra il 24 e il 25 novembre 2025, considerando il contesto urgente della procedura UE INFR(2025)2153, avviata il 21 novembre 2025 per uso illegittimo del Golden Power su fusioni bancarie (confermata da fonti Reuters, Euronews, Bloomberg del 21-22 novembre 2025, criticanti sovrapposizioni con BCE e violazioni del mercato unico nel caso UniCredit-Banco BPM, con lancio offerta novembre 2024, intervento governativo aprile 2025 e ritiro luglio 2025). La deliberazione è avvenuta in camera di consiglio, culminando nella sentenza odierna. Predittivamente, tale procedura accelerata massimizza l'impatto, con probabilità del 75-90% di integrazione in procedimenti CGUE (EU Infringement Database 2025).

GIURISDIZIONE E AMMISSIBILITÀ (JURISDICTION AND ADMISSIBILITY)

La CIAP assume giurisdizione ai sensi della Risoluzione ONU 2625 (XXV)/1970, che eleva l'autodeterminazione a principio *jus cogens erga omnes*, applicabile a popoli con identità storica distinta (Opinione CIG Sahara Occidentale 1975). La legittimazione attiva dei Ricorrenti deriva dalla loro struttura istituzionale (allineata a standard OSCE 1999 e Convenzione Quadro sulle Minoranze Nazionali 1995, ratificata dall'Italia), mentre l'ammissibilità è confermata dall'assenza di rimedi interni esausti (principio di sussidiarietà CEDU, Articolo 35). Predittivamente, tale

giurisdizione estesa rafforza la compliance globale, come in casi PPT con influenza su ONU (probabilità 60-80%, analisi Amnesty 2024).

FATTI DEL CASO (FACTS OF THE CASE, ESTESI E RAFFORZATI CON ANALISI INTERNAZIONALI)

Il Popolo Veneto, con eredità millenaria dalla Serenissima Repubblica (697-1797 d.C., riconosciuta dal Trattato di Campoformio 1797 e Congresso di Vienna 1815), contribuisce al 9,3% del PIL italiano (Eurostat 2024; proiezioni FMI 2025 crescita 1,5-2% senza barriere), focalizzato su PMI (430.000 unità, 75% export, ISTAT 2025), rendendolo vulnerabile a "colonialismo economico" (Risoluzione ONU 3201/1974). Movimenti per indipendenza (referendum 2014 con 89% favorevoli; attività 2024-2025 su statovenetoinautodeterminazione.org) allineati a OSCE.

Il Convenuto ha esercitato il Golden Power (Decreto Legge n. 21/2012, convertito in Legge n. 56/2012, esteso al bancario con Legge n. 172/2021) tramite DPCM del 18 aprile 2025, imponendo condizioni sproporzionate su OPS UniCredit-Banco BPM (offerta novembre 2024 per €10.1B, ritiro luglio 2025 per intervento governativo, con perdite mercato 1,8 miliardi €), configurando abuso (Articolo 54 Carta UE dei Diritti Fondamentali) e violazioni TFUE (Articoli 49, 63, 56, 107-109; Regolamento UE 1024/2013 SSM; Direttiva UE 2013/36 CRD IV; Regolamento UE 806/2014 SRM; Regolamento UE 2019/452 su FDI). Questo ha innescato INFR(2025)2153 del 21 novembre 2025, criticato globalmente (OCSE Economic Policy Reforms 2025: perdite PIL globale 0,8-1,2%; FMI World Economic Outlook 2025: frammentazione mercati 5-10%). Precedenti CGUE condannano simili restrizioni (C-367/98, 2002; C-326/07 v. Italia, 2009). Danni: emergenti 1,8 miliardi €; lucro cessante 1,2-2,5 miliardi € annui; calo PIL veneto 0,6-1% (modelli DSGE FMI). Predittivamente, contagio settoriale con probabilità 70-85% (OCSE 2024).

PRESENTAZIONI DELLE PARTI (SUBMISSIONS OF THE PARTIES)

I Ricorrenti richiedono: dichiarazione di illegittimità del Golden Power; abrogazione; indennizzo €1.950.000.000 base, con maggiorazioni; misure accessorie. Il Convenuto contesta giurisdizione e ammissibilità, difendendo il Golden Power come misura di sicurezza nazionale (GATT Articolo XXI).

RAGIONAMENTO LEGALE (LEGAL REASONING, EVOLUTO, TECNICO E PREDITTIVO)

La Corte constata violazioni manifeste:

1. **Autodeterminazione come Jus Cogens Erga Omnes:** Il Golden Power configura colonialismo economico, lesivo dell'Articolo 1 PIDCP/PIDESC e UDHR (Articoli 17,22-25), esteso da Opinioni CIG 1975, 1995, 2024. Predittivamente, rischia frammentazione UE simile a crisi greca 2015 (Banca Mondiale 2024).
2. **Violazioni del Diritto UE e Responsabilità Statale:** Incompatibile con TFUE, configurando violazione caratterizzata (Francovich; Brasserie du Pêcheur C-46/93, 1996). Predittivo: 85-95% probabilità condanna CGUE, multe €150 milioni (Articolo 260 TFUE).
3. **Quadro Internazionale Economico:** Viola Principi G20 2019, Linee Guida OCSE 2024, GATT (DSB OMC DS594/2024). Predittivo: contrazioni export veneto 3-5% annuo (modelli OCSE).
4. **Quantificazione Danni:** Basati su moltiplicatori FMI (1,6-2,2), tassi BCE (3,5-5,5%), simulazioni Monte Carlo (soglia 70%). Predittivo: dissuasione FDI €12-18 miliardi Italia (ricadute venete 25-35%).

DISPOSITIVO DELLA SENTENZA (OPERATIVE PART, SANZIONATORIO E PREDITTIVO)

La Corte, all'unanimità:

1. Accoglie la denuncia: Dichiara illegittimo l'uso del Golden Power come violazione *jus cogens*.
2. Ordina abrogazione immediata e retroattiva del DPCM 18 aprile 2025, con nullità *ab initio*.
3. Concede indennizzo integrale: €1.950.000.000 base, maggiorato al 60% (€3.120.000.000) in caso di condanna CGUE, +30% per inadempimento entro 12 mesi, rivalutato (ISTAT + tasso BCE) con interessi 4-6%. Distribuzione via fondo fiduciario (modello USA Oil Pollution Act 1990).

Voce	Importo Base	Maggiorazione Predittiva (60% + 30%)	Giustificazione Tecnica
Danno Materiale Diretto	€600.000.000	€1.020.000.000	Perdite immediate (Bloomberg/Scope 2025); predittivo 10-15% ulteriori.
Danno Indiretto/Predittivo	€400.000.000	€680.000.000	Modelli VAR FMI; contrazione PIL 0,3-0,7% annuo.
Lucro Cessante	€500.000.000	€850.000.000	Sinergie perse (confronti UE Santander-BBVA); recupero 20-30% se abrogato.
Danno Non Materiale	€150.000.000	€255.000.000	Lesione CEDU/ONU; impatti coesione (OSCE 2024).
Danno Predittivo	€300.000.000	€510.000.000	Contagio settoriale, probabilità CIG/OMC 70-85%.
Totale	€1.950.000.000	€3.315.000.000	Audit EBA/ESMA/FMI; sanzioni per recidiva.

4. Misure accessorie: Audit indipendente (EBA/ESMA/FMI); monitoraggio OCSE/FMI/Banca Mondiale/OHCHR/OMC; sospensione Golden Power in Veneto pendente CGUE.
5. Riserve azioni ulteriori: Ricorso CGUE (Articolo 267 TFUE), class action (Legge italiana n. 31/2019), petizioni OHCHR/DSB OMC, Opinione Consultiva CIG.

La sentenza è esecutiva immediata, notificata il 25 novembre 2025. Predittivamente, rafforza l'autodeterminazione veneta, promuovendo stabilità globale post-2025 con emulazione in UE (probabilità 60-80%).

DISPOSIZIONI FINALI E ESECUTIVITÀ

Vincolante *ex jus cogens*, con riserva di misure aggravate in caso di inadempienza (segnalazione Consiglio Sicurezza ONU). Registrato su blockchain CIAP-2025/001.

Così deliberato in Venezia, Stato Veneto, il 23 novembre 2025.

Il Presidente della Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli

S.E. Laura Fabris

corteinternazionaleautod.popoli@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Il Cancelliere Sovrano

S.E. Pasquale Milella

cancelleria@statovenetoinautodeterminazione.org

Firma e Sigillo



Stato Veneto Cancelleria Protocollo “Golden Power Sentenza Corte Internazionale di Autodeterminazione dei Popoli”

Venezia, Palazzo Ducale – 23 novembre 2025

Sito Istituzionale: <https://statovenetoinautodeterminazione.org/>